

*Riservato all'Ufficio*

*Proponente*

*prot. n. 3996*

*del 09/01/2022*

*Richiesta pubblicazione Albo  
Pretorio on-line*

*n. 287 del 09/01/2022*



*Spazio per la registrazione*

N. 311 del 09/01/2022

**CITTÀ DI MESSINA**  
***Servizio Gabinetto del Sindaco***

**ORDINANZA SINDACALE**

**Ai sensi dell'art. 50 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.**

**Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 per la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Messina con attivazione della DAD dal 13 gennaio fino al 23 gennaio 2022.**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

**VISTO** il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

**VISTO** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTA** la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

**RICHIAMATO** l'art. 1 del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale: *“Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva*

*della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”.*

**CHE** il successivo comma 4 dell'art.1 del citato D.L. n. 111/2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.*

**RITENUTO** che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere venti, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie.

**CHE** a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico *“Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”.*

**CONSIDERATO** che in data 5 gennaio 2022 si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza nel corso del quale il Comune di Messina ha sollecitato l'avvio della campagna di screening prima della ripresa delle attività scolastiche, evidenziando l'inerzia delle Autorità Sanitarie nonostante i dati allarmanti sulla diffusione del contagio sia sul territorio comunale sia, e maggiormente, tra la popolazione in età scolare;

**CHE** a seguito di interlocuzioni informali il Prefetto di Messina ha convocato un Tavolo Tecnico per il 7 gennaio 2022 con la partecipazione sia dell'Asp di Messina, che del Ministero della Difesa al quale sono demandate le attività di supporto nella campagna di identificazione e tracciamento del contagio ex art. 13 D.L. n. 221/2021 già citato;

**CHE** all'esito del Tavolo in Prefettura alla presenza del Sindaco, dell'Assessore con delega all'emergenza Covid, dell'Assessore con delega alle Politiche Scolastiche, dell'Assessore con delega alla protezione civile comunale, del Commissario Straordinario dell'ASP di Messina, del Commissario ad Acta per l'emergenza Covid, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina, le su citate Autorità sanitarie locali hanno dichiarato che alla data odierna, nel territorio del Comune di Messina, risultano n. 4.110 positivi;

**CHE** il Direttore f.f. del Dipartimento di Prevenzione dott.ssa Edda Paino, nel corso dell'incontro che si è tenuto il 7 gennaio 2022 innanzi al Prefetto di Messina, ha comunicato che l'incidenza del contagio che a sette giorni si attesta, secondo i dati che fanno riferimento alla settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, a 877,4, su 100 mila abitanti;

**CHE** inoltre il dato proveniente dalle strutture sanitarie locali registra la quasi totale saturazione dei posti letto Covid, tanto nei reparti di degenza quanto nelle terapie intensive Covid come peraltro confermato anche dal Commissario ad acta per l'emergenza Covid nel corso dell'incontro del 7 gennaio 2022 ove ha comunicato che la disponibilità di posti letto nella terapia intensiva del Policlinico è di n. 2 posti, mentre per l'Ospedale Papardo è di n. 4 posti preannunciando lo svolgimento di un incontro nel corso della medesima per l'individuazione di ulteriori aree da adibire a reparti Covid anche attrezzando ospedali militari o mediante la requisizione di strutture sanitarie già esistenti.

**CHE** alla luce delle superiori informazioni e comunicazioni, il Sindaco di Messina ha inviato con nota prot. 3921 del 7/01/2022 una motivata istanza al Presidente della Regione Sicilia per la dichiarazione della zona arancione nel territorio del Comune di Messina, in merito alla quale non si è ancora ricevuto riscontro.

**RICHIAMATA** la nota prot. 2573 del 7/01/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Messina ha dichiarato, all'esito del tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura in data 7/01/2022 alla presenza del Sindaco di Messina e delle Autorità Sanitarie, *“si condividono le proposte formulate dal Sindaco di Messina e relative sia alla dichiarazione della zona arancione nel territorio della provincia di Messina e sia alla chiusura degli istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e asili in casa, per il periodo intercorrente dal 10.01.2022 al 23.01.2022 compreso”*

**RICHIAMATA** altresì l'O.S. n. 310 del 7/01/2022 con la quale è stata disposta da lunedì 10 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 incluso, la chiusura degli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa, ordinando altresì che *“Durante il superiore periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche mediante la DID e/o la*

*DAD salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.*

**VISTA** la nota dell'Assessore alla Istruzione e Formazione prot. 055/Gab del 7/01/2022, con la quale, dopo avere preso atto delle conclusioni formulate dalla task force regionale riunitasi in pari data per esaminare le plurime segnalazioni pervenute da Enti ed Autorità Locali, organismi sindacali e di categoria, rappresentanze di genitori e degli studenti finalizzata alla riapertura in sicurezza delle istituzioni educative, *“nell'intendimento di contemperare l'applicazione della inderogabile norma nazionale con le rappresentate esigenze, nel condividere queste ultime, ha ritenuto di potere procedere, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, alla parziale modifica dell'A.A. 2021/2022, precedentemente adottato con D.A. n. 1187/5.7.2021 e ss.mm.ii., riducendone di tre giorni la originaria durata, pur sempre nel rispetto del numero minimo delle giornate scolastiche, e disponendo il rientro a scuola in presenza, dopo le festività natalizie, alla data del 13 gennaio p.v.”.*

**RILEVATO** pertanto che per effetto del superiore provvedimento il rientro a scuola in presenza è stato posticipato al 13 gennaio 2022;

**CONSIDERATO** alla data dell'8 gennaio 2022 il contagio nel territorio comunale è ulteriormente aumentato registrando n. 1811 nuovi contagi a Messina e pertanto il differimento della ripresa delle attività scolastiche in presenza non costituisce certamente una misura di contrasto alla diffusione del contagio che peraltro, secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale della Regione Siciliana, è ulteriormente aumentato.

**CHE** sono pertanto rimaste inalterate le condizioni a causa delle quali la Struttura Commissariale dell'ASP di Messina ha classificato la città di Messina e la sua provincia “zona ad alto rischio” rimettendo al Presidente della Regione Siciliana la valutazione sulla dichiarazione della zona arancione.

**RAVVISATA** pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

**RITENUTO** che per effetto della disposizione contenuta nella nota dell'Assessore alla Istruzione e Formazione prot. 055/Gab del 7/01/2022 la riapertura delle scuole è stata posticipata al 13 gennaio 2022 e che pertanto si rende necessario prendere atto di tale disposizione

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;*

**VISTO** l'art. 50 del TUELL;

## **ORDINA**

Revoca l'O.S. n. 310 del 7 gennaio 2022

Dal 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 incluso, la sospensione delle attività didattiche in presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili in casa.

Durante il superiore periodo di tempo gli Istituti scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche mediante la DID e/o la DAD salva sempre la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Le superiori disposizioni hanno efficacia dal 13 gennaio 2022 fino al 23 gennaio 2022 compreso.

## **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonchè mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

Che le Forze di Polizia eseguano i controlli per il rispetto della presente Ordinanza.

## **AVVISA**

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidente della Regione Siciliana;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina
- Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche della Scuola;
- ASP 5 Messina

- Commissario ad acta per l'emergenza Covid per la provincia di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina

**IL SINDACO**  
*On. Dott. Cateno De Luca*

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Federico Basile  
L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.  
Recapiti: 090.7722298- [ufficiogabinetto@comune.messina.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.messina.it) [gabinettosindaco@pec.comune.messina.it](mailto:gabinettosindaco@pec.comune.messina.it)  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Settore P.e.G., competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il lunedì e venerdì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.